



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

**N. 9 – Verona, 29 ottobre 2018**

## SOMMARIO

### SCADENZARIO:

- Novembre 2018 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Settembre 2018 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Settembre 2018 Pag. 6

### AFFARI GENERALI:

- Conai Pag. 7

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Albo Gestori Rifiuti – Aggiornamento normativa, Circolari n. 150/2018 e n. 151/2018 Pag. 8
- Rifiuti/Endo of Waste – Disciplina per il fresato d'asfalto, chiarimenti ministeriali Pag. 9
- Sicurezza Lavoro – Inail, online il nuovo Modello OT/24 Pag. 9
- Sicurezza Lavoro – Cantieri, notifica preliminare, modificato l'art. 99 del D.Lgs. 81/08 Pag. 10
- Rifiuti – Fanghi in agricoltura, aggiornamento normativa con D.L. 109/18 Pag. 11
- Sicurezza Lavoro – Formazione in modalità e-learning, Interpello n. 7/18 Pag. 12
- Terre e Rocce da scavo – Chiarimenti ministeriali Pag. 13
- Ecolabel – Prorogati i termini di validità dei criteri di assegnazione del marchio per alcuni prodotti Pag. 13
- Reach – Introduzione nuova restrizione numero 72 per i CMR (sostanze cancerogene, mutagene, tossiche) in indumenti, calzature e prodotti tessili Pag. 14
- Reach – Guida per la verifica degli scenari espositivi, D.G. Regione Lombardia 10838/2018 Pag. 17
- Attrezzature di Lavoro – Verifica funi secondo la Norma ISO 4309:2017 Pag. 18
- Cantieri – Inail, quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili Pag. 18
- Sicurezza Lavoro – Strumento OiRA per la valutazione dei rischi attività ufficio, circolare congiunta Ministero del Lavoro e Inail Pag. 19

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 20

## SCADENZARIO NOVEMBRE 2018

---

### 15.11.18 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

### 15.11.18 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini IVA deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

### 16.11.18 ⇒ DICHIARAZIONE DEI REDDITI – RATEIZZAZIONE IMPOSTE – TITOLARI DI PARTITA IVA:

per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima:

- entro il giorno **16** di ciascun mese, salvo proroga per il mese di agosto, per i soggetti titolari di partita Iva;
- entro la **fine** di ciascun mese per gli altri contribuenti,

scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai titolari di partita Iva.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre**.

### 16.11.18 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **ottobre 2018**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.11.18 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al terzo trimestre (luglio-settembre 2018), ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Ricordiamo che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%, ad eccezione dei versamenti trimestrali effettuati a norma dell'art. 74, quarto comma.

**16.11.18 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di ottobre (cod. 1038 – 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.11.18 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di ottobre (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.11.18 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di ottobre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.11.18 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.11.18 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2018 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2018

**16.11.18 ⇒ INAIL:**

scade il termine per il versamento della 4<sup>a</sup> rata del premio Inail relativo all'autoliquidazione 2017/2018.

**20.11.18 ⇒ ENASARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi sulle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente e rappresentante, anche se non ancora pagati, per il terzo trimestre 2018.

**21.11.18 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre settembre - ottobre 2018 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**26.11.18 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **ottobre 2018**:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;  
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;  
La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**30.11.18 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:**

**Fatture d'acquisto:** il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

**Acquisti agevolati:** i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, devono annotare entro oggi l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabili all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta.

**Sedi secondarie:** per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**Scambi intracomunitari - Autofatture:** scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

**Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri:** i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

**30.11.18 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di ottobre 2018.

**30.11.18 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento della quota contributiva relativa al 4<sup>a</sup> trimestre 2018.

**30.11.18 ⇒ ACCONTI D'IMPOSTA – IRPEF – IRAP – SECONDA O UNICA RATA – PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE - VERSAMENTO:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento della seconda o unica rata d'acconto dovuto per il 2018. Per il periodo d'imposta 2018 l'acconto è stabilito nella misura del 100%.

L'importo da versare è pari all'acconto così calcolato, al netto della prima rata eventualmente già versata (in unica soluzione o in forma rateizzata).

**30.11.18 ⇒ COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA EFFETTUATE NEL TERZO TRIMESTRE SOLARE DEL 2018:**

**Adempimento:**

Termine ultimo per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del 3<sup>a</sup> trimestre 2018.

**Soggetti:**

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

**Modalità:**

La presentazione avviene con modalità telematica.

**30.11.18 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° novembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

## Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001**

## DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI SETTEMBRE 2018

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di SETTEMBRE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

	75%
<b>SETTEMBRE 2017 / SETTEMBRE 2018</b>	<b>+1,3%</b>
	<b>+0,975%</b>

- Variazione biennale:

	75%
<b>SETTEMBRE 2016 / SETTEMBRE 2018</b>	<b>+2,4%</b>
	<b>+1,8%</b>

### Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2018</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,4</b>	<b>+0,9</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,3</b>				<b>2018</b>
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	...	...	...	...	...	...	...	...	...	+12,3	+11,6	+11,9	1978



**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI SETTEMBRE 2018**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di SETTEMBRE:

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>Cod. UIC</b>	<b>Cod. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6189
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5211
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4583
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	130,5350
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,6205
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,89281
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1659
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,4426
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1286

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## CONAI

---

Si porta all'attenzione degli associati che, a seguito di una rimodulazione generale del Contributo Ambientale per l'avvio a riciclo degli imballaggi, deliberato dal Consiglio di Amministrazione CONAI, dal 1° gennaio 2019 è previsto che:

- gli imballaggi in **acciaio**, da 8,00 €/t scendano a **3,00 €/tonnellata**;
  - gli imballaggi in **alluminio**, da 35,00 €/t scendano a **15,00 €/tonnellata**;
  - gli imballaggi in **vetro**, da 13,30 €/t aumentino a **24,00 €/tonnellata**;
  - gli imballaggi in **carta e cartone**, da 10,00 €/t aumentino a **20,00 €/tonnellata**;
  - il valore medio degli imballaggi in **plastica**, da 208,00 €/t aumenti a **263,00 €/tonnellata**.
- per gli imballaggi in **carta poliaccoppiati, a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi alimentari**, il contributo aumenta di 20,0 €/t e sarà quindi di **40,00 €/tonnellata**.
- per gli **imballaggi in plastica** i nuovi valori contributivi sono:
- **FASCIA A** (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): **150,00 €/t**;
  - **FASCIA B1** (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata): **208,00 €/t**;
  - **FASCIA B2** (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): **263,00 €/t**;
  - **FASCIA C** (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): **369,00 €/t**.

### Richiesta di informazioni:

- In caso di oggettive difficoltà a determinare il quantitativo minimo di 5 tonnellate per ciascun fornitore, è possibile indicare anche i dati di fornitori con quantitativi inferiori, senza alcuna ulteriore specifica rispetto agli altri.
- In corrispondenza della partita IVA di un fornitore, è possibile riportare anche due o più modalità di esposizione del CAC, così come riportate nella stessa fattura o in fatture diverse.
- la compilazione del questionario potrà essere sospesa e ripresa successivamente nel caso mancassero alcuni dati di dettaglio al momento della compilazione ed è possibile rivedere le risposte già inserite.
- Ultimata la compilazione, cliccare su "conferma" in modo da procedere con l'invio definitivo dei dati e il sistema confermerà la ricezione.
- Sarà possibile consultare il questionario anche dopo l'invio accedendo al medesimo link.
- Per eventuali rettifiche dei dati dopo l'invio, sarà possibile contattare il numero verde 800904372 o scrivere all'indirizzo e-mail [Support.Conai@datacontact.it](mailto:Support.Conai@datacontact.it)

### IMPORTANTI NOVITA' DAL 2019

- La storica dicitura "**Contributo Conai assolto**" si riferirà esclusivamente agli imballaggi pieni, poiché il commerciante di imballaggi vuoti, ai soli fini dell'applicazione del contributo ambientale in fattura, è stato equiparato al produttore/importatore di imballaggi vuoti (Circolare del 25/06/2018). Per gli imballaggi vuoti dovrà sempre essere evidente che il contributo ambientale Conai sia stato applicato o meno in fattura.
- Variazione dei contributi unitari sugli imballaggi nei vari materiali e nelle procedure semplificate (Comunicato del 31/07/2018).
- Introduzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta e nuove regole per la filiera della plastica (Comunicato dell'1/10/2018).

Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi all'Ufficio Affari Generali.

## ALBO GESTORI RIFIUTI AGGIORNAMENTO NORMATIVA, CIRCOLARI N. 150/2018 E N. 151/2018

---

Fonte [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)

Si segnalano le seguenti due circolari pubblicate dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali:

### **1) Circolare n. 150 del 26 settembre 2018 riguardante il “Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M. 120/2014”**

Con detta circolare sono forniti chiarimenti sulla dimostrazione del requisito della capacità finanziaria. In particolare, il nuovo regolamento dell'Albo (D.M. 120/2014) ha modificato quanto previsto dal D.M. 406/98 per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Infatti, con il D.M. 120/2014 è venuto meno il generico riferimento alle "referenze bancarie" da esibire in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa ed è chiaramente indicato l'affidamento bancario, strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria.

Successivamente il Comitato Nazionale con la delibera n. 5 del 3 novembre 2016, nel fissare i criteri e i requisiti per l'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, ha previsto quale titolo idoneo per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, in alternativa ai previsti documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, esclusivamente l'affidamento rilasciato da istituti bancari.

Tutto ciò premesso, il Comitato nazionale chiarisce ora che la nuova disposizione regolamentare deve essere applicata anche alle altre categorie d'iscrizione. Pertanto, solo l'affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l'iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.

### **2) Circolare n. 151 del 26 settembre 2018 recante “Sottocategorie della categoria 1, criterio della quantità annua trasportata”**

Con tale provvedimento vengono chiariti alcuni aspetti dell'iscrizione nelle sottocategorie della categoria 1, individuate come noto con la delibera n. 5 del 3 novembre 2016, e le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.

Il Comitato nazionale precisa ora che le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della Delibera 5/2016 per le attività ora inquadrate nelle suddette sottocategorie devono intendersi iscritte nelle stesse classi d'iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata.

Le Circolari n. 150/2018 e 151/2018 sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RIFIUTI/ENDO OF WASTE DISCIPLINA PER IL FRESATO D'ASFALTO, CHIARIMENTI MINISTERIALI

---

*Fonte Ministero Ambiente*

Resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente la Nota prot. n. 16293 del 5 ottobre 2018 contenente "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Come noto il D.Lgs. 69/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.06.2018 n. 139) ha introdotto il regolamento, in vigore dal 3 luglio u.s., che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso (ai sensi dell'art. 184-ter c.2 del D.Lgs. 152/2006). Con la suddetta recente nota ministeriale vengono fornite indicazioni operative circa il rapporto intercorrente tra le disposizioni di cui al D.M. n. 69 e le previsioni di cui al D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

In particolare "il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell'allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell'articolo 184-ter, incidere su aspetti, quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero." Pertanto "restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

La Nota è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## SICUREZZA LAVORO INAIL, ONLINE IL NUOVO MODELLO OT/24

---

*Fonte Inail*

Pubblicato nel portale Inail [www.inail.it](http://www.inail.it), sezione [Atti e documenti](#) > [Moduli e modelli](#), il nuovo OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2019 (scadenza 28 febbraio) in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2018.

Come noto l'Inail prevede una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

La riduzione del tasso è attualmente riconosciuta come segue:

- 28% per le aziende con numero di lavoratori-anno fino a 10;
- 18% per le aziende con numero di lavoratori-anno da 11 a 50;
- 10% per le aziende con numero di lavoratori-anno da 51 a 200;
- 5% per le aziende con numero di lavoratori-anno oltre 200.

Per accedere alla suddetta riduzione, le aziende che hanno realizzato tali interventi migliorativi sono tenute a presentare un'apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), entro il 28 febbraio 2019, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto.

## **SICUREZZA LAVORO**

### **CANTIERI, NOTIFICA PRELIMINARE, MODIFICATO L'ART. 99 DEL D.LGS. 81/08**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.10.2018 n. 231 il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 13 contenente *“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”*.

Il provvedimento introduce con l'articolo 26 *Monitoraggio dei cantieri* una modifica all'articolo 99, comma 1, del D.Lgs. 81/08 relativamente alla notifica preliminare che dovrà essere inviata anche al prefetto **(per la Prefettura di Verona anche via PEC all'indirizzo [protocollo.prefvr@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvr@pec.interno.it)).**

Si riportano l'articolo 99 del D.Lgs. 81/08 così come modificato e il relativo allegato XII:

#### **Articolo 99 - Notifica preliminare**

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'**ALLEGATO XII**, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

#### **ALLEGATO XII - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99**

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

### RIFIUTI

#### FANGHI IN AGRICOLTURA, AGGIORNAMENTO NORMATIVA CON D.L. 109/2018

---

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29.09.2018 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 recante *“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.”*

Il provvedimento suddetto, noto come “decreto Morandi”, contiene una disposizione in materia di fanghi da depurazione utilizzati in agricoltura.

In particolare l'articolo 41 del D.L. 109/2018 (che si ricorda dovrà essere convertito in Legge entro 60 gg. e quindi ci potranno essere ulteriori modifiche) recita: ***“1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10- C40), per i quali il limite è:  $\leq 1.000$  (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.”***

Vengono così forniti chiarimenti sui valori limite da considerare per lo spandimento in agricoltura confermando che la norma di riferimento vigente, in attesa del riordino normativo, rimane il D.Lgs. 99/1992.

## SICUREZZA LAVORO FORMAZIONE IN MODALITA' E-LEARNING, INTERPELLO N. 7/2018

---

Reso disponibile dal Ministero del Lavoro l'Interpello n. 7/2018 della seduta del 21 settembre 2018 recante un quesito in merito a “*Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning.*”

L'interpellante (il CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche) chiede chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio del 2016 sulla formazione in modalità e-learning, che ha sostituito l'allegato I dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e il successivo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità e-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell'Allegato I.

L'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP con l'Allegato II amplia le possibilità di formazione in modalità e-learning (prevedendo il modulo A, l'aggiornamento per RSPP, la formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso) e disciplina l'individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento, in modo che sembrerebbe escludere la possibilità per il datore di lavoro di erogare direttamente ai lavoratori formazione in e-learning.

Vengono pertanto chiesti chiarimenti in merito, se di fatto alla luce dell'Accordo Stato Regioni del 7.7.2016 il datore di lavoro possa o meno erogare formazione ai lavoratori in e-learning.

Il Ministero del Lavoro risponde ribadendo che i soggetti formatori sono solo quelli individuati al punto 2 dell'allegato A (*individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento*) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti (nei quali non sono compresi i datori di lavoro) possano erogare la formazione in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7.07.2016.

Si riepilogano i corsi ammessi in modalità e-learning

- formazione dei datori di lavoro (moduli 1 e 2, non i moduli 3 e 4 previsti);
- formazione di base per RSPP/ASPP (solo modulo A, non i moduli B e C);
- formazione generale per i lavoratori;
- formazione specifica per i lavoratori (in attività a basso rischio; *la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino nemmeno saltuariamente nei reparti produttivi*);
- formazione dei preposti (punti da 1 a 5 degli 8 del corso);
- formazione dei dirigenti;
- aggiornamento (per tutte le figure, compreso aggiornamento per RSPP/ASPP);
- progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica di lavoratori e preposti).

Inoltre è prevista la modalità e-learning anche per la formazione di operatori addetti all'utilizzo di attrezzature, ad esempio carrelli elevatori, piattaforme elevabili, ecc. (solo il modulo normativo e quello tecnico, non i moduli pratici).

Il testo dell'Interpello è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## TERRE E ROCCE DA SCAVO CHIARIMENTI MINISTERIALI

---

Resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente la Nota prot. 12021 del 19 luglio 2018 concernente "Richiesta di parere in merito alla disciplina di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo".

Con tale provvedimento vengono forniti chiarimenti in merito alla presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo DAU per le terre e rocce da scavo, che il produttore o l'esecutore, al termine delle operazioni di utilizzo del materiale da scavo, hanno l'obbligo di inviare (anche in via telematica) all'ARPA competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di destinazione, all'Autorità competente per il sito di destinazione (qualora l'opera sia autorizzata da un Ente diverso dal Comune).

In particolare viene precisato che in caso di mancata o tardiva presentazione della DAU le terre e rocce da scavo cessano di essere sottoprodotto e tornano ad essere considerate rifiuti (ex art. 7, comma 3 DPR 120/2017). In questo caso diventa obbligatoria l'analisi di laboratorio (metodica del test di cessione, Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e verifica dei limiti di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006) per dimostrare che le terre e rocce da scavo non sono contaminate e quindi possono essere considerate sottoprodotto.

La Nota ministeriale precisa infine che nel caso le terre rocce da scavo non contaminate siano ancora depositate e non utilizzate alla data di scadenza della DAU e/o piano di utilizzo dovranno essere gestite come rifiuti.

## ECOLABEL PROROGATI I TERMINI DI VALIDITA' DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO PER ALCUNI PRODOTTI

---

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea Serie L n. 262 del 23.10.2018 la Decisione (UE) 2018/1590 della Commissione del 19 ottobre 2018 che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica

Con tale provvedimento viene disposto quanto segue:

- i criteri ecologici per il gruppo di prodotti "**carta stampata**" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2020;
- i criteri ecologici per il gruppo di prodotti "**materassi da letto**" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 28 luglio 2022;
- i criteri ecologici per il gruppo di prodotti "**prodotti igienici assorbenti**" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2022;
- i criteri ecologici per il gruppo di prodotti "**prodotti cosmetici da sciacquare**" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2021.

Il testo della Decisione è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).



**REACH**  
**INTRODUZIONE NUOVA RESTRIZIONE NUMERO 72 PER I CMR**  
**(SOSTANZE CANCEROGENE, MUTAGENE, TOSSICHE)**  
**IN INDUMENTI, CALZATURE E PRODOTTI TESSILI**

---

Publicato sulla Gazzetta ufficiale Unione europea del 12.10.2018 serie L n. 256 il Regolamento (UE) 2018/1513 del 10 ottobre 2018 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B in indumenti, in calzature e in altri prodotti tessili.

La restrizione, che diventa la numero 72, riguarderà i seguenti articoli venduti al consumatore:

- capi di abbigliamento o accessori correlati;
- tessuti diversi dagli indumenti che, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, entrano in contatto con la pelle umana in misura analoga ai vestiti;
- calzature.

Prevede che determinate sostanze (es. metalli pesanti, ftalati, IPA, Formaldeide, Chinolina, ecc.) siano presenti in tali articoli in concentrazioni inferiori ad una determinata soglia % w/w.

Viene inserita una deroga temporale, per quanto riguarda l'immissione sul mercato della formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente all'interno di giubbotti, di giacconi o di materiale da imbottitura. Infatti la concentrazione potrà essere pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 1° novembre 2023. Dopodiché la concentrazione della formaldeide dovrà essere abbassata e portata al massimo a 75 mg/kg..

La restrizione prevede anche delle esclusioni:

- abbigliamento, accessori correlati o calzature, o parti di abbigliamento, relativi accessori o calzature, realizzati esclusivamente in cuoio naturale, pelliccia o cuoio;
- elementi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;
- indumenti usati, accessori correlati, prodotti tessili diversi da quelli di abbigliamento o calzature;
- moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie;
- dispositivi di protezione individuale (DPI) che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;
- dispositivi medici nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;
- tessuti monouso (cioè tessuti che sono progettati per essere utilizzati una sola volta o per un periodo limitato e non sono destinati a un uso successivo per lo stesso o simile scopo).

Questa restrizione entrerà in vigore a tutti gli effetti **a partire dal 1° Novembre 2020**. Pertanto si consiglia di monitorare la presenza o meno delle sostanze riportate nella tabella sottostante, in modo tale da poter tener sotto controllo i prodotti tessili immessi sul mercato.

Sostanze	Numero indice	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione in peso
Cadmio e suoi composti (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)	/	/	/	1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Cd metallico che può essere estratto dal materiale)

Sostanze	Numero indice	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione in peso
Composti del cromo VI (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)	/	/	/	1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Cr VI che può essere estratto dal materiale)
Composti dell'arsenico (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)	/	/	/	1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in As metallico che può essere estratto dal materiale)
Piombo e suoi composti (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)	/	/	/	1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Pb metallico che può essere estratto dal materiale)
Benzene	601-020-00-8	71-43-2	200-753-7	5 mg/kg
Benzo[a]antracene	601-033-00-9	56-55-3	200-280-6	1 mg/kg
Benzo[e]acefenantrilene	601-034-00-4	205-99-2	205-911-9	1 mg/kg
Benzo[a]pirene; benzo[def]crisene	601-032-00-3	50-32-8	200-028-5	1 mg/kg
Benzo[e]pirene	601-049-00-6	192-97-2	205-892-7	1 mg/kg
Benzo[j]fluorantene	601-035-00-X	205-82-3	205-910-3	1 mg/kg
Benzo[k]fluorantene	601-036-00-5	207-08-9	205-916-6	1 mg/kg
Crisene	601-048-00-0	218-01-9	205-923-4	1 mg/kg
Dibenzo[a,h]antracene	601-041-00-2	53-70-3	200-181-8	1 mg/kg
$\alpha,\alpha,\alpha,4$ -Tetraclorotoluene; p-clorobenzotricloruro	602-093-00-9	5216-25-1	226-009-1	1 mg/kg
$\alpha,\alpha,\alpha$ -Triclorotoluene; benzotricloruro	602-038-00-9	98-07-7	202-634-5	1 mg/kg
$\alpha$ -Clorotoluene; benzilcloruro	602-037-00-3	100-44-7	202-853-6	1 mg/kg
Formaldeide	605-001-00-5	50-00-0	200-001-8	75 mg/kg
Acido 1,2-benzenedicarbossilico; esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7	607-483-00-2	71888-89-6	276-158-1	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B
Ftalato di bis(2-metossietile)	607-228-00-5	117-82-8	204-212-6	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B

Sostanze	Numero indice	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione in peso
Diisopentilftalato	607-426-00-1	605-50-5	210-088-4	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B
Di-n-pentilftalato (DPP)	607-426-00-1	131-18-0	205-017-9	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B
Di-n-esilftalato (DnHP)	607-702-00-1	84-75-3	201-559-5	1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B
N-Metil-2-pirrolidone; 1-metil-2-pirrolidone (NMP)	606-021-00-7	872-50-4	212-828-1	3 000 mg/kg
N,N-Dimetilacetammide (DMAC)	616-011-00-4	127-19-5	204-826-4	3 000 mg/kg
N,N-Dimetilformammide; dimetilformammide (DMF)	616-001-00-X	68-12-2	200-679-5	3 000 mg/kg
1,4,5,8-Tetraamminoantrachinone; C.I. Blu in dispersione 1	611-032-00-5	2475-45-8	219-603-7	50 mg/kg
Benzenammina, cloridrato di 4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina; C.I. Rosso basico 9	611-031-00-X	569-61-9	209-321-2	50 mg/kg
Cloruro di [4-[4,4'is(dimetilammino)benzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dimetilammonio; C.I. Violetto basico 3 con $\geq 0,1$ % chetone di Michler (numero CE 202-027-5)	612-205-00-8	548-62-9	208-953-6	50 mg/kg

Sostanze	Numero indice	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione in peso
4-Cloro-o-toluidinio cloruro	612-196-00-0	3165-93-3	221-627-8	30 mg/kg
Acetato di 2-naftilammonio	612-071-00-0	553-00-4	209-030-0	30 mg/kg
4-Metossi-m-fenilen diammonio solfato; 2,4-diamminoanisolo solfato	612-200-00-0	39156-41-7	254-323-9	30 mg/kg
2,4,5-Trimetilnilina cloridrato	612-197-00-6	21436-97-5	/	30 mg/kg
Chinolina	613-281-00-5	91-22-5	202-051-6	30 mg/kg

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**REACH**  
**GUIDA PER LA VERIFICA DEGLI SCENARI ESPOSITIVI,**  
**D.G. REGIONE LOMBARDIA 10838/2018**

Fonte [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

Resa disponibile dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia il Decreto Regionale n. 10838 del 25.07.2018 contenente le “*Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del regolamento n. 1907/2006 (REACH)*”.

Il presente documento ha la finalità di fornire agli operatori del controllo e alle imprese uno strumento per la verifica dei requisiti richiesti per gli scenari di esposizione (SE), allegati alla scheda dati di sicurezza (SDS) di una sostanza ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Le linee guida sono rivolte ai Fabbricanti e Importatori di una sostanza, che redigono gli SE, allegati alla SDS, ma si raccomanda anche alle aziende, con ruolo di Distributore di sostanze, di rispettare quanto indicato dalla presente guida essendo responsabili della corretta trasmissione delle informazioni ricevute dai fabbricanti e importatori lungo la catena di approvvigionamento.

Ai sensi dell'allegato I del REACH (par. 0.7) uno SE è l'insieme delle condizioni, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli Utilizzatori a valle di gestire l'esposizione delle persone e dell'ambiente.

Anche se gli adempimenti previsti dal Regolamento REACH per gli utilizzatori di sostanze chimiche non rientrano nella principale finalità di questa guida, si ricorda che gli Utilizzatori a valle sono tenuti a verificare se il proprio uso rientra fra gli usi identificati e se le proprie condizioni operative e misure di gestione del rischio sono conformi a quelle descritte nello scenario di esposizione. Se il proprio uso non è coperto dagli usi descritti negli scenari di esposizione e si intende proseguire con l'uso non identificato dai propri fornitori, occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica salvo quanto previsto dall'articolo 37 par. 4 del REACH. Si sottolinea che il rispetto degli scenari di

esposizione non esonera dall'ottemperanza degli obblighi dettati dal D.Lgs. 81/08, che potrebbero risultare anche più restrittivi. Si raccomanda agli Utilizzatori a valle di comunicare al proprio fornitore ogni informazione, che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella SDS e negli SE, che gli sono stati forniti, così come prescritto dall'articolo 34 del REACH.

Il documento fornisce indicazioni su quando deve essere fornito uno scenario di esposizione di una sostanza, sulla verifica dei requisiti generali degli scenari di esposizione e allegati alla SDS (scheda di sicurezza) di una sostanza, sul controllo delle sezioni di uno specifico scenario di esposizione (titolo dello scenario d'esposizione e titolo breve strutturato, condizioni operative e misure di gestione del rischio, informazioni sull'esposizione stimata, guida per gli utilizzatori a valle DU).

Il testo del D.L. Regione Lombardia è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **ATTREZZATURE DI LAVORO VERIFICA FUNI SECONDO LA NORMA ISO 4309:2017**

---

Si ricorda che con la pubblicazione della Norma ISO 4309:2017 vengono modificate le regole per la verifica delle funi per le attrezzature di sollevamento.

In particolare, l'ultimo aggiornamento della ISO 4309:2017 introduce l'obbligatorietà del controllo magneto – induttivo (MRT) per l'individuazione di difetti interni nelle funi delle attrezzature di sollevamento.

E' quindi superata la precedente versione normativa che imponeva solo controlli visivi nell'ispezione delle funi metalliche. Sono interessate tutte le attrezzature di sollevamento, tra cui carroponi, gru a bandiera, autogru e gru per edilizia.

La verifica deve essere effettuata da tecnico competente, che definisce la tempistica delle verifiche e le parti della fune da ispezionare.

### **CANTIERI INAIL, QUADERNI TECNICI PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

---

*Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)*

Resi disponibili dall'INAIL sul proprio sito dei Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili. Dette pubblicazioni forniscono informazioni basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l'informazione e la formazione dei lavoratori sia per il



miglioramento dell'organizzazione delle piccole e medie imprese.

Forniscono indicazioni su denominazione e documenti di riferimento, destinazione, classificazione, marcatura, indicazioni essenziali per uso e manutenzione, Dlgs. 81/08.

I Quaderni Tecnici sono consultabili anche in rete all'indirizzo

[https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/quaderni\\_tecnici\\_per\\_i\\_cantieri\\_temporanei\\_o\\_mobili.html](https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/quaderni_tecnici_per_i_cantieri_temporanei_o_mobili.html)

Di seguito l'elenco delle pubblicazioni:

- Ancoraggi
- Parapetti provvisori
- Ponteggi fissi
- Reti di sicurezza
- Scale portatili
- Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto
- Sistemi di protezione individuale dalle cadute
- Trabattelli

### **SICUREZZA LAVORO** **STRUMENTO OIRA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ATTIVITA' UFFICIO,** **CIRCOLARE CONGIUNTA MINISTERO DEL LAORO E INAIL**

---

Resa disponibile dal Ministero del Lavoro e dall'INAIL la Circolare congiunta n. 13 del 25 luglio 2018 del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Generale dell'Inail relativa al "Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 maggio 2018 di adozione dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OIRA, dedicato al settore 'Uffici'".

Si tratta di uno strumento rivolto alle micro, piccole e medie imprese che ha l'obiettivo di supportare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio.

Attraverso un percorso guidato, permette l'identificazione dei pericoli e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, per giungere alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Viene reso disponibile gratuitamente, a decorrere dalla data di emanazione della circolare, accedendo tramite collegamento al sito internet dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), al link "tool uffici", secondo le indicazioni fornite nel sito stesso.

La Circolare è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

VARIE  
n. 9 – 29.10.18



### CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ADECCO** - Agenzia per il Lavoro

**ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CDI MANAGER** – Manager a Contratto Temporaneo

**CENTRO MEDICO SALUS** – Diagnostica e visite specialistiche

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il Lavoro

**DHL EXPRESS** – Spedizioni espresso

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**EKOSTAR** - Disinfestazioni

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

**FCA ITALY** – Automobili

**FOOD AND SWEET** – Ristorazione, catering

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il lavoro

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi elettronici d'allarme

**GREEN SCHOOL** – Scuola di lingue

**GRUPPO ARGENTA** – Ristorazione

**INFOR GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Cancelleria

**MAINARDI SISTEMI** – Progettazione e allestimento uffici, sale quadri e uffici bancari

**MASIERO GOMME** – Sicurezza per la guida e noleggio

**M & P INGEGNERIA** – Ingegneria civile, messa in sicurezza sismica

**NEXIVE** – Servizio postale privato

**NORDEST GROUP** – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

20



VARIE  
n. 9 – 29.10.18

**ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro

**SEA Società per Azioni** – Esercizi aeroportuali

**SMA ASCENSORI** – Ascensori

**SPHERA CONSULTING** – Consulenza e analisi finanziaria

**STUDIO ESSEPI** – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

**TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro

**TEMPOR SPA** – Agenzia per il Lavoro

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

**ZOSTAN SACE** – Polizze assicurative crediti commerciali



